



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO III - SEGRETERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO IV - REGISTRI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO V - ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Procura Generale dello Sport Paralimpico (di seguito anche "**Procura Generale**"), di cui agli articoli 12 e 14 dello Statuto (di seguito anche "**Statuto**") del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche "**CIP**"). Esso è emanato ai sensi dell'art. 14, comma 8, dello Statuto del CIP nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di Giustizia del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche "**Codice di Giustizia**").
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del CIP e del Codice di Giustizia.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 2
Autonomia e indipendenza

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del CIP, la Procura Generale è autonoma ed indipendente e non è subordinata ad alcun organo del CIP, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 66 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai provvedimenti relativi allo *status* dei componenti.

Articolo 3
Composizione, durata e funzionamento

1. In applicazione dell'art. 14, comma 7, dello Statuto del CIP, la Procura Generale dello Sport è composta dal Procuratore Generale (“**Procuratore Generale**”) e da uno o più Procuratori Nazionali dello Sport Paralimpico (di seguito anche “**Procuratori Nazionali**”) in numero non superiore a tre.

2. I componenti della Procura Generale durano in carica per quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per due soli mandati consecutivi.

3. Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del Codice di Giustizia il Procuratore Generale dirige la Procura Generale e cura che i Procuratori Nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l'Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti.

Il Procuratore Generale designa i Procuratori Nazionali per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento. La designazione comporta l'assegnazione della relativa attività ai singoli Procuratori Nazionali designati; essa è effettuata mediante progetto organizzativo predisposto dal Procuratore Generale in base a criteri obiettivi, assicurando la turnazione dei Procuratori Nazionali dello sport e tenendo in considerazione gli ambiti di attività dell'ufficio che si riferiscono ad aree omogenee o che necessitano di indirizzo uniforme.

4. Nei casi di particolare complessità, il Procuratore Generale può designare fino a tre Procuratori Nazionali per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento, indicando nel progetto organizzativo gli ambiti di rispettiva competenza.

5. Il Procuratore Generale designa, altresì, i Procuratori Nazionali che intervengono alle udienze mediante proprio provvedimento, dandone comunicazione ai Procuratori Nazionali designati per il tramite della Segreteria della Procura Generale.

6. Se nel corso dell'esercizio della propria attività il Procuratore Nazionale designato rileva un conflitto d'interessi con la propria funzione, ne informa senza indugio il Procuratore Generale il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente anche designando altro Procuratore Nazionale.

7. Il Procuratore Generale adotta ogni altro provvedimento necessario allo svolgimento delle proprie funzioni di cui all'art. 51, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia nei confronti dei Procuratori Nazionali nel rispetto della loro autonomia e indipendenza.

TITOLO III
SEGRETERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 4
Composizione

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 9 dello Statuto CIP è istituita, presso la sede della Procura Generale, la Segreteria della Procura Generale dello sport (di seguito anche "**Segreteria**"). Tale ufficio è composto dal personale appositamente messo a disposizione di intesa con il Segretario Generale del CIP.
2. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti, dei documenti e delle informazioni delle quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.
3. La Segreteria, su istruzioni del Procuratore Generale, provvede all'annotazione dei dati e delle altre notizie ed eventi sui registri di cui ai successivi articoli.
4. La Segreteria curerà su indicazioni della Procura Generale, l'archiviazione della documentazione e la conservazione degli archivi presso idonei locali presso la sede della Procura.

TITOLO IV
REGISTRI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 5
Registri

1. Ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia presso la Procura generale sono istituiti e custoditi, eventualmente con modalità informatiche:
 - a) un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale;
 - b) un registro generale dei procedimenti relativo alle altre notizie di illecito comunque pervenute;
 - c) il casellario delle condanne sportive.Possono essere istituiti, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Codice di Giustizia anche altri registri.
2. I registri potranno essere tenuti anche secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario generale del CIP, sentito il Procuratore Generale.

Articolo 6

Registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun procuratore federale

1. Per l'iscrizione e l'annotazione dei dati raccolti, il registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun procuratore federale ("**Registro Generale Procedimenti Procure Federali**") di cui all'art. 53, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva è articolato in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti relativamente a:

- a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale;
- b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale;
- c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale;
- d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale unitamente a tutti gli atti e documenti relativi all'attività di indagine svolta;
- e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale

2. Ciascuna sezione è articolata per numero identificativo di procedimento, al cui interno sono annotati, in ordine cronologico, i singoli eventi.

Articolo 7

Registro generale delle altre notizie di illecito

1. Nel registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute ("**Registro Generale Notizie di Illecito**"), di cui all'art. 53, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sono raccolte in ordine cronologico le notizie di illecito comunque pervenute. Non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima.

Articolo 8

Casellario delle condanne sportive

1. In applicazione dell'art. 53, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva è istituito presso la Procura Generale il casellario delle condanne sportive ("**Casellario**"), articolato in base alla denominazione del soggetto, fisico o giuridico, cui è stata inflitta la condanna da parte del competente organo della giustizia sportiva.

2. L'annotazione delle condanne è subordinata alla loro definitività, salvo che l'organo che ha emesso la condanna non disponga diversamente con provvedimento specificamente motivato.

Articolo 9

Trasmissione dei dati da parte delle Procure federali

1. La trasmissione dei dati per l'iscrizione e l'annotazione nei registri cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è effettuata mediante archiviazione della documentazione cartacea di riferimento pervenuta e/o in caso di tenuta secondo modalità telematica mediante caricamento del file della scansione del documento di riferimento in apposita piattaforma informatica.

2. Le modalità tecniche di predisposizione, di invio e di accesso alla predetta piattaforma, ove istituita, sono stabilite con circolare del Segretario generale del CIP, sentito il Procuratore Generale. Tali modalità assicurano comunque la riservatezza delle informazioni e la verificabilità dei soggetti che vi accedono, anche attraverso apposito sistema di autenticazione informatica per l'accesso.

3. Sino all'attivazione delle modalità previste dai precedenti commi, la trasmissione dei dati da parte delle Procure federali avviene nelle forme cartaceo o attraverso il sistema di posta elettronica e nei modi stabiliti con circolare del Segretario generale del CIP, sentito il Procuratore Generale.

TITOLO V

ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 10

Relazione periodica

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello Statuto del CIP, ciascun Procuratore Federale è tenuto a presentare alla Procura Generale una relazione periodica sull'attività della Procura federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale.

2. La suddetta relazione periodica è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale entro l'ultimo giorno di ogni semestre ed è consultabile unicamente dai componenti della Procura Generale. Tale relazione contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura federale e sulle eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

3. Entro il primo bimestre di ogni anno, il Procuratore Generale trasmette al Presidente del CIP una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale.

Articolo 11

Astensione

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Generale autorizza l'astensione del Procuratore federale entro tre giorni dal ricevimento della relativa istanza.

2. In caso di autorizzazione, qualora le ragioni di convenienza a fondamento dell'istanza riguardino tutti i componenti della Procura federale, il Procuratore Generale applica uno o più Procuratori Nazionale ai sensi dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. In caso di rigetto dell'istanza di astensione, emette tempestivamente provvedimento motivato anche succintamente e ne dispone senza indugio la comunicazione al Procuratore federale per il tramite della Segreteria della Procura Generale.

Articolo 12

Segnalazioni

1. Costituiscono segnalazioni ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto del CIP e dell'art. 51, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva esclusivamente le comunicazioni pervenute che presentino i seguenti requisiti:

a) verificabilità della provenienza e dell'identità del segnalante;

b) qualità di tesserato o affiliato del segnalante ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

2. L'invito di cui all'art. 51, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva può essere formulato soltanto qualora la segnalazione sia stata preventivamente inviata dal tesserato o affiliato alla competente Procura federale e quest'ultima non abbia provveduto entro trenta giorni dalla ricezione all'iscrizione nel registro di cui all'art. 47, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

3. La segnalazione manifestamente infondata può essere oggetto di sanzione disciplinare ove previsto dall'ordinamento federale di appartenenza.

Articolo 13

Documentazione e conservazione

1. La documentazione delle attività compiute di cui all'art. 51, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva è sintetica; essa è assicurata dalla Segreteria, che ne cura la riservatezza, anche mediante archiviazione esclusivamente in apposito archivio anche informatico custodito presso la sede della Procura Generale. L'accesso a tale archivio è consentito ai soli componenti della Procura Generale e al personale di Segreteria della Procura addetto e, ove istituito in modalità informatica, previa autenticazione del soggetto che vi accede.

2. Tale documentazione è analitica invece che sintetica ogni qual volta la Procura:

a) nel corso della propria attività prenda notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero;

b) compia attività riguardanti componenti del Consiglio nazionale del CIP;

c) rilevi un danno di notevole entità per il CIP.

3. Tale documentazione è analitica altresì ogni qual volta il Procuratore generale dello sport ritenga che sia opportuna la documentazione non sintetica.

4. Negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
Circolari e note esplicative

1. Al fine di garantire il funzionamento della Procura Generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CIP ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Procuratore Generale.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CIP ai sensi dell'art. 14 comma 8) e dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CIP. Dell'attivazione è data immediata comunicazione, da parte della Segreteria Generale del CIP alle Federazioni Sportive Paralimpiche e alle Discipline Sportive Paralimpiche.